CRITERI E MODALITÀ PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 – L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 1, LETT. A) E B)

APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 37 DEL 28 APRILE 2017

OBIETTIVO

Attivare un sostegno per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono indennizzabili i danni causati da fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92:

- alle produzioni agricole;
- alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo in uso.

DANNI NELLE OASI DI PROTEZIONE E NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Le attività di prevenzione e gli indennizzi per i danni verificatisi nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura come individuate nel piano faunistico-venatorio della Provincia di Sondrio, seguono lo stesso iter delle presenti disposizioni, fermo restando che sono a totale carico della Provincia.

REQUISITI E DECURTAZIONI

1. Viene riconosciuto il danno agli aventi titolo in possesso dei seguenti requisiti:
    a. coltivatori diretti iscritti all'I.N.P.S.;
    b. imprenditori agricoli iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. (con la decurtazione di cui al successivo comma 3);
    c. proprietari o conduttori di terreni agricoli (con la decurtazione di cui al successivo comma 3)
2. Viene riconosciuto il danno per i danni accertati alle seguenti colture tipiche dei luoghi:
    a. vigneti rientranti nelle zone di produzione D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita –decreto ministero politiche agricole del 24 giugno 1998), D.O.C. (denominazione di Origine Controllata –decreto ministero politiche agricole del 26 giugno 1998), I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica –decreto ministero politiche agricole del 18 novembre 1995);
    b. mais coltivato sul fondovalle;
    c. meleti coltivati nella zona di produzione e di condizionamento della Mela di Valtellina I.G.P.
3. La Provincia applica le seguenti decurtazioni:
    a. decurtazione del 20% sul danno periziato nel caso di agricoltore con i requisiti previsti al precedente comma 1 lett. b);
    b. decurtazione del 20% sul danno periziato per i danni subiti alle colture non indicate al comma 2;
    c. decurtazione del 40% sul danno periziato nel caso di soggetti con i requisiti previsti al precedente comma 1 lett. c), per i danni subiti alle colture indicate al comma 2.
4. Ai soggetti con i requisiti previsti al precedente comma 1 lett. c), non viene riconosciuto alcun indennizzo per i danni subiti alle colture non indicate al comma 2.

INDENNIZZO

La Provincia riconosce i danni causati dalla fauna selvatica e dalla fauna domestica inselvatichita e liquida tali danni in percentuale alla disponibilità di bilancio e comunque fino ad un massimo del 90% del danno.
L'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare è approvato con determina del dirigente, sentito il Comitato di cui all'art. 47, comma 4, l.r. 26/93.

FINALITA' NELL'UTILIZZO DELL'INDENNIZZO

1) Il 10% dell'indennizzo erogato dalla Provincia al proprietario o all'affittuario del fondo dovrà essere impiegato dal medesimo per la realizzazione delle opere necessarie per limitare i danni, qualora queste risultassero mancanti o non complete;
2) la Provincia, nello stabilire le modalità e le entità degli interventi di prevenzione, dovrà tener conto di fattori naturali e/o ambientali che hanno influenzato la stagione agraria.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La Provincia farà fronte all'indennizzo dei danni di propria competenza nei limiti della dotazione finanziaria messa a bilancio, mediante riparto ai comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia; gli stessi sono tenuti a compartecipare nella misura del 10% dei danni quantificati e liquidati tramite le quote versate dai singoli soci.
In ogni esercizio finanziario la Provincia provvede all'erogazione degli indennizzi per la quota di spettanza ritenuta ammissibile per danni verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con invio dell'elenco degli indennizzati ai comprensori alpini di caccia e alle associazioni agricole.

CASI DI ESCLUSIONE DALL'INDENNIZZO
Oltre ai casi previsti nell'articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche (parchi nazionali, fondi chiusi, centri pubblici di riproduzione fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistiche-venatorie, allevamenti, zone per l'allenamento e l'addestramento e per le gare e le prove cinofile), non rientrano nel campo di applicazione delle presenti disposizioni i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita:

a) ai boschi;
b) agli orti;
c) ai giardini siano essi pubblici o privati;
d) agli appezzamenti agricoli abbandonati;
e) agli animali da cortile;
f) all'ittiofauna presente nei corsi d'acqua, nei laghi naturali ed artificiali, negli allevamenti ittiogeni e nei laghetti ove si pratica la pescasportiva;
g) agli animali appartenenti all'allevamento domestico e appartenenti a specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita, anche se custoditi;
h) ai mezzi e alle attrezzature di pertinenza dei predetti allevamenti;
i) alle colture agricole oggetto di finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici per le quali è previsto l'approntamento di opere di difesa.

ULTERIORI ESCLUSIONI E DECURTAZIONI

1. Costituisce motivo di esclusione dalla richiesta di indennizzo alla Provincia la presentazione della denuncia del danno a raccolto ultimato.
2. Costituisce decurtazione sulla somma dell'indennizzo il mancato rispetto delle indicazioni tecniche per la prevenzione del danno fornite l'anno precedente.
3. Nel caso di imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2013, sono escluse dall'indennizzo le imprese che eccedono il tetto del massimale de minimis (15.000,00 €) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari anche per quanto attiene il cumulo con altri aiuti de minimis.
4. Nel caso di beneficiari non aventi i requisiti previsti al comma 1 dell'art. 4, il limite massimo di indennizzo è pari a € 2.000,00 nel triennio.
5. Non viene concesso alcun indennizzo, neanche parziale, per i danni accertati su terreni oggetto di contributi pubblici per la prevenzione dei danni.

DENUNCIA DEL DANNO
Il danno deve essere denunciato dall'interessato al Servizio Caccia e Pesca improrogabilmente entro 10 giorni dal suo verificarsi e la denuncia è contestuale alla richiesta di indennizzo.
La denuncia del danno dovrà essere presentata dall'interessato almeno una settimana prima della data prevista per il raccolto.
Qualora il danno si verificasse una settimana prima della data prevista per il raccolto, la denuncia dovrà essere presentata dall'interessato improrogabilmente entro 48 ore dal suo verificarsi.
In caso di danno prolungato nel tempo la Provincia può, d'intesa con l'interessato, differire nel tempo la data del sopralluogo per una valutazione complessiva del danno stesso.

MODALITA' DI RICHIESTA DELL'INDENNIZZO
La richiesta di indennizzo deve essere presentata, in carta semplice, utilizzando il modello di domanda predisposto dal Servizio Caccia e Pesca.
La domanda potrà pervenire alla Provincia:

a) per P.E.C., posta ordinaria, o mail all'indirizzo cacciapesca@provinciasondrio.it;
b) consegnata direttamente presso gli uffici del Servizio Caccia e Pesca, oppure presso il protocollo generale siti in Via XXV Aprile n° 22 a Sondrio.

SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO

Per ogni richiesta di denuncia danno e di contestuale richiesta di indennizzo, l'interessato dovrà versare alla Provincia la somma di € 30,00.
La somma verrà restituita all'interessato solo in presenza di un danno accertato superiore all'importo indicato al precedente comma, contestualmente alla liquidazione del danno.
Nessun rimborso verrà effettuato per istanze di danni non indennizzabili a norma delle presenti disposizioni.
Il versamento, che dovrà specificare come causale "richiesta indennizzo danni causato da fauna selvatica anno ……..", potrà essere effettuato secondo le modalità indicate sul modello di domanda.

PERIZIE
Le perizie per l'accertamento dei danni nonché le prescrizioni tecniche di tutela sono effettuate direttamente dalla Provincia attraverso proprio personale competente o avvalendosi di professionisti esterni qualificati.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL DANNO
La perizia per l'accertamento del danno eseguita da parte del tecnico incaricato, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda, dovrà far emergere tutti i riscontri oggettivi che possono permettere alla Provincia di definire una quantificazione economica il più reale possibile del danno subito.
La perizia dovrà essere eseguita utilizzando il modello predisposto dal Servizio Caccia e Pesca.

SOPRALLUOGO
La data del sopralluogo viene preventivamente comunicata da parte dell'incaricato della perizia al richiedente, che può parteciparvi anche supportato da tecnico di fiducia.
Non sono prese in considerazioni perizie di parte che non siano state presentate contestualmente alla richiesta di indennizzo o che si riferiscano a data successiva a quella dell'eseguito sopralluogo.

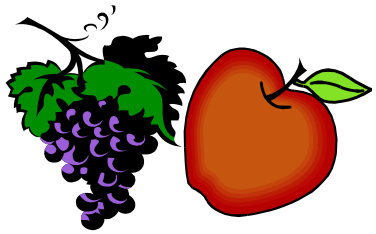

Alla Provincia di Sondrio
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie
Via XXV Aprile, 22
23100 SONDRIO

OGGETTO**: indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle colture agrarie**

Il sottoscritto..…….. nato a ……..…….

il……...residente a……..…. ……..

Via/Piazza/Piazzale……..……n…….

telefono n….. …….. cellulare/o altro recapito telefonico n……..

CODICE FISCALE: ……

IN QUALITA' DI: (*barrare la condizione che interessa)*

- ☐ proprietario/affittuario
- ☐ coltivatore diretto iscritto all'I.N.P.S.
- ☐ imprenditore agricolo iscritto al registro imprese della CCIAA

DICHIARA

- di aver subito danni dalla fauna selvatica/dalla fauna domestica inselvatichita alle colture praticate nei seguenti terreni:

n. ordine	comune censuario	foglio n.	particella catastale .n.	superficie mq	tipo di coltura in atto	n. di piante danneggiate	specificare il selvatico che ha causato il danno

- di aver preso visione dei "CRITERI E MODALITÀ PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI ED A PASCOLO DALLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA E FAUNA DOMESTICA INSELVATICHITA, TUTELATA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L. 157/92 – L.R. 26/93, ART. 47, COMMA 1, LETT. A) E B", approvati con Delibera del Presidente n° 37 del 28/04/2017;

- che i danni sono iniziati il …….

- che la raccolta avrà inizio circa il …….

Breve descrizione degli accorgimenti adottati per prevenire o limitare i danni:

……

……

……

Documentazione da allegare a corredo della domanda:

1. versamento di € 30,00, a titolo di rimborso forfettario, da versarsi direttamente presso la sede centrale o qualsiasi della Banca Popolare di Sondrio – Servizio Tesoreria - , IBAN IT 86 S 0569611000 000002935X25 ;
2. fotocopia documento di identità.

IL DICHIARANTE

……., ...

(luogo) *(data)* *(firma)*